

STATUTO

TITOLO I - Disposizioni generali

Art.1 - Denominazione e sedi dell'Associazione

E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile e della legge 7 dicembre 2000 n. 383 l'Associazione di Promozione Sociale denominata ATDAL OVER 40 (per esteso Associazione Nazionale per la Tutela dei Diritti dei Lavoratori Over 40), di seguito denominata Associazione.

L'Associazione ha sede legale in Milano e può istituire sedi anche in altre località con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha altresì una sede operativa nella Regione Lazio, dotata di piena autonomia finanziaria, contabile e di bilancio.

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, la sede legale potrà essere trasferita nella Regione Lazio o in altre Regioni dove l'Associazione abbia propri rappresentanti. Nel caso di trasferimento della sede legale, a Milano resterà una sede operativa parimenti dotata di piena autonomia finanziaria, contabile e di bilancio.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e ispirati a principi di tutela dei diritti inviolabili della persona, delle pari opportunità fra uomo e donna, di trasparenza e di partecipazione di tutta la compagine sociale alla realizzazione degli obiettivi sociali.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione può essere sciolta dagli associati secondo quanto previsto dal presente statuto.

L'Associazione non ha finalità di lucro, è libera, democratica, apartitica e aconfessionale.

Art. 2 - Caratteristiche e Finalità

L'Associazione si propone di analizzare la situazione dei cittadini italiani in età matura, approssimativamente collocabile tra i 40 ed i 60 anni che si trovino ad essere nella condizione di:

- a) lavoratori dipendenti espulsi dal contesto produttivo, privati di ogni fonte di reddito in quanto impossibilitati a ritrovare una nuova occupazione e non riconosciuti ancora idonei alla maturazione del diritto alla pensione per motivi anagrafici o per insufficienza dei requisiti contributivi;
- b) lavoratori dipendenti che vedano a rischio la conservazione del proprio posto di lavoro con conseguente possibilità di ricaduta nella categoria definita al punto precedente;
- c) lavoratori autonomi non riconosciuti idonei alla maturazione del diritto alla pensione per motivi anagrafici, pur disponendo di sufficienti requisiti contributivi.

L'Associazione si propone di diffondere i dati relativi alle analisi effettuate in tutte le sedi istituzionali proprie ed a promuovere nella pubblica opinione, la conoscenza della drammatica situazione in cui versano migliaia di cittadini italiani privati per anni di ogni fonte di reddito.

L'Associazione intende operare a favore delle categorie di cittadini descritte nei punti precedenti, adottando:

- a) idonee iniziative, in sede politica e sindacale, destinate a sollecitare interventi legislativi sul fronte del lavoro e degli istituti previdenziali, atti a sanare le gravi situazioni in cui versano migliaia di cittadini italiani privati per anni di ogni fonte di reddito;
- b) idonee iniziative, sia a livello nazionale che comunitario, a favore delle categorie di cittadini precedentemente identificate;
- c) idonee iniziative per denunciare le situazioni di discriminazione nell'applicazione delle norme previdenziali. In proposito, l'Associazione intende denunciare il ricorso a senso unico agli ammortizzatori sociali che ha permesso un accesso anticipato alla pensione per i lavoratori vittime di grandi ristrutturazioni aziendali e lo ha negato a coloro che sono vittime di espulsione individuale dal ciclo produttivo.

L'Associazione intende diffondere e promuovere sul territorio nazionale e comunitario la conoscenza delle proprie finalità e delle proprie iniziative anche allo scopo di aggregare attorno a sé cittadini che, in quanto ex-lavoratori e non ancora pensionati, non dispongono di alcuna forma di rappresentanza istituzionale che li rappresenti nelle sedi più idonee.

Infine, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività che si riconoscano utili per il perseguimento dei propri fini.

Art. 3 - Rapporti esterni all'Associazione

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente
- il Comitato Direttivo
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri, qualora siano nominati dall'Assemblea ordinaria.

Le Strutture Territoriali, le Commissioni di Lavoro e il Coordinamento Nazionale, previsti dal presente statuto possono essere istituiti con delibera del Comitato Direttivo.

Le deliberazioni di ciascun organo sociale sono verbalizzate a cura di chi ne presiede le riunioni, coadiuvato da chi funge da segretario delle riunioni stesse; a richiesta, i soci possono prenderne visione gratuitamente, ed ottenerne estratti su supporto cartaceo a proprie spese.

La disposizione di cui al comma precedente si applica ai bilanci consuntivi e preventivi approvati dall'Assemblea.

Tutte le cariche ricoperte dai Soci nell'Associazione sono assunte a titolo gratuito.

Il Comitato Direttivo può stabilire il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate dai Soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'associazione.

TITOLO II – Soci ed organi dell'Associazione

Art. 5 - Adesione all'Associazione

All'Associazione possono aderire persone fisiche maggiori di età, che condividano i contenuti e le disposizioni del presente Statuto.

All'Associazione possono altresì aderire le Associazioni, i Movimenti, gli Enti pubblici e privati e le Fondazioni, che pure condividano i contenuti e le disposizioni del presente Statuto; in tal caso, l'ente od associazione richiedente deve designare un proprio rappresentante che assume tutti i diritti e gli obblighi del socio ordinario.

L'adesione all'Associazione si perfeziona con la richiesta scritta da parte dell'interessato che ha preso visione dello Statuto e con il pagamento di una quota associativa.

La quota associativa, determinata annualmente dal Comitato Direttivo sulla base delle spese occorrenti per la gestione dell'Associazione in relazione alle sue finalità, dà diritto a:

- ricevere la conferma dell'avvenuta iscrizione
- ricevere informazioni sull'attività dell'Associazione
- partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione ed alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto.

Le prestazioni di attività da parte dei Soci a favore dell'Associazione sono da intendersi a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate come precisato all'art.4.

Ciascun Socio in regola con la quota associativa ha diritto ad un voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto, per la nomina degli organi dell'Associazione e per ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea alla quale partecipi.

L'adesione alla Associazione è subordinata all'accettazione da parte del Comitato Direttivo, che s'intende concessa qualora il Comitato Direttivo non deliberi di rifiutare la richiesta entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione da parte dell'interessato.

Il Comitato Direttivo può nominare "sostenitori" persone che forniscono un sostegno economico all'attività dell'Associazione, nonché nominare "benemeriti" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

L'Associazione riconosce, garantisce e promuove l'effettività del rapporto associativo secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto. Sono escluse forme temporanee di partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Obblighi e diritti dei Soci

L'iscrizione nell'elenco dei Soci, tenuto dal Tesoriere, impegna il Socio all'osservanza a tutti gli effetti del presente statuto.

Chi recede dall'Associazione per qualsiasi motivo, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale, ed è tenuto ad assolvere gli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione sino al momento della notifica del proprio recesso, da effettuarsi a pena di nullità a mezzo di comunicazione scritta.

La qualità di socio, oltre che a seguito di recesso, si perde per uno dei seguenti motivi:

1-morte;

2-mancato versamento della quota associativa annua;

3-grave violazione del presente statuto, ovvero di deliberazioni del Comitato Direttivo, o delle norme per il funzionamento dell'associazione;

4-compimento di atti, o tenuta di comportamenti, incompatibili con le finalità dell'associazione.

Nei casi di cui ai nn. 3 e 4 del precedente comma, nei confronti del socio responsabile il Comitato Direttivo può, a seconda della gravità della violazione:

a) applicare la sanzione disciplinare del richiamo scritto;

b) deliberare l'esclusione del socio.

Avverso l'esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri. Qualora quest'ultimo non sia stato ancora nominato, a tal fine il Comitato Direttivo provvede senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione, ed allo scopo di favorire la massima partecipazione dei soci su tutto il territorio nazionale si riunisce in due sessioni aventi il medesimo ordine del giorno, come segue:

- una sessione a Milano, con la partecipazione dei Soci aventi domicilio nelle Regioni del Centro Nord Italia (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
- l'altra sessione a Roma, con la partecipazione dei Soci aventi domicilio nelle Regioni del Centro Sud Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

All'Assemblea ordinaria compete l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, l'approvazione delle linee strategiche dell'Associazione nell'ambito dei principi e delle norme definite dal presente statuto, l'approvazione dei regolamenti, la nomina del Comitato Direttivo, del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei Revisori, nonché di ogni altra proposta ad essa formulata dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera, su proposta del Comitato Direttivo, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione secondo quanto indicato agli articoli 8 e 20.

L'assemblea ordinaria dei Soci si riunisce, su convocazione del Comitato Direttivo, in località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria può inoltre essere convocata sempre dal Comitato Direttivo, su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei Soci.

L'avviso di convocazione è validamente effettuato mediante invio di messaggio per posta elettronica od altri mezzi idonei ai rispettivi aventi diritto, almeno 15 giorni prima di ciascuna delle due sessioni assembleari.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli iscritti nell'elenco dei Soci, tenuto dal Tesoriere, in regola con il pagamento della quota sociale.

Per la costituzione legale di ciascuna delle due sessioni dell'assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno il 50 per cento degli iscritti. E' ammessa anche la partecipazione per delega con il limite massimo consentito di 10 deleghe per ogni Socio. Non raggiungendo il suddetto numero legale, l'assemblea ordinaria si svolge in seconda convocazione, a non più di 30 giorni dalla prima convocazione, ed è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei Soci presenti, in proprio o per delega.

Art. 8 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea convocata in sede straordinaria per la modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'Associazione richiede in prima convocazione, per ciascuna delle due sessioni di cui all'articolo 7, la presenza diretta o per delega di almeno tre quarti degli iscritti. E' ammessa la partecipazione per delega con il limite massimo consentito di 10 deleghe per ogni Socio.

Non raggiungendo il suddetto numero legale, l'assemblea straordinaria si svolge in seconda convocazione, a non più di 30 giorni dalla prima convocazione, ed è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei Soci presenti.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale;
- è eletto dal Comitato Direttivo;
- presiede di diritto l'assemblea dei Soci;
- resta in carica tre anni ed è rieleggibile;
- è il garante delle risoluzioni approvate dall'Assemblea;
- convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 10 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo:

- è nominato dall'Assemblea ed è composto da 12 membri eletti tra i Soci, di cui 6 vengono nominati nella sessione di Milano e 6 nella sessione di Roma, previste dall'articolo 7 del presente statuto;
- dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
- è presieduto dal Presidente dell'Associazione
- si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi Membri;
- può riunirsi in seduta plenaria, anche in teleconferenza, con la presenza di almeno 7 dei suoi membri;
- può altresì riunirsi separatamente a Milano ed a Roma, in due sessioni alle quali partecipano, rispettivamente, i membri nominati dall'Assemblea dei Soci del Centro Nord ed i membri nominati dall'Assemblea dei Soci del Centro Sud, in quest'ultimo caso con la presenza di almeno 4 membri per ciascuna sessione.

Art. 11- Funzioni e Responsabilità del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, ed in particolare:

- definisce le linee strategiche ed operative dell'Associazione in relazione con gli obiettivi da conseguire ed in sintonia con quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- nella sua prima riunione utile dopo l'assemblea che lo ha nominato, elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente cui spetta il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché il Tesoriere;
- decide in merito all'ammissione / esclusione dei Soci, stabilisce le quote annuali di tesseramento e adotta gli altri provvedimenti di sua competenza secondo quanto stabilito dal presente statuto.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei Membri in carica. Le delibere del Comitato Direttivo vengono adottate a maggioranza dei presenti, in seduta plenaria ovvero in ciascuna delle sessioni indicate dall'articolo 10.

Il membro del Comitato Direttivo che, senza giustificato motivo, sia assente a due riunioni consecutive decade dalla carica.

Il membro del Comitato Direttivo che si dimetta dalla carica deve darne comunicazione scritta al Presidente.

Art. 12 – Iscrizione dell’Associazione in Albi e Registri

L’Associazione può richiedere di essere iscritta in Albi e Registri previsti da leggi o regolamenti nazionali o regionali, ovvero istituiti da soggetti privati, per accedere ai benefici ed alle agevolazioni cui l’iscrizione in detti Albi e Registri dà diritto.

In tal caso, la domanda d’iscrizione è validamente presentata dal Presidente o da altro socio a tal fine delegato dal Comitato Direttivo.

Con delibera del Comitato Direttivo è altresì possibile costituire una struttura territoriale autonoma dall’Associazione, qualora ciò sia richiesto al fine di ottenerne l’iscrizione nei suddetti Albi e Registri; in tal caso:

1. la denominazione della struttura territoriale autonoma sarà composta dalle parole “ATDAL Over 40” seguite dal nome della Regione in cui essa viene costituita;
2. lo statuto della struttura territoriale autonoma sarà conforme al presente statuto.

Art. 13 - Le Commissioni di Lavoro

Il Comitato Direttivo può istituire in qualsiasi momento Commissioni di Lavoro che hanno compiti di sostegno all’attività dell’Associazione;

Le Commissioni di Lavoro divengono operative previa copertura delle spese eventualmente necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla singola Commissione;

Possono fare parte di una Commissione di Lavoro, in qualità di esperti in materia, anche persone esterne e quindi non iscritte all’Associazione;

Il Comitato Direttivo:

- nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed i Membri di ogni Commissione;
- definisce gli obiettivi della Commissione;
- stabilisce la durata dei lavori della Commissione;
- convoca la Commissione e/o il suo Presidente per verificare gli stati di avanzamento dei lavori o per ricevere la relazione finale del lavoro svolto. E’ compito del Comitato Direttivo trasmettere la relazione finale al Coordinamento Nazionale dell’Associazione.

Art. 14 - Il Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale:

- è l’organo rappresentativo delle Strutture Territoriali costituite ai sensi dell’articolo 12 dello statuto;
- è costituito con delibera del Comitato Direttivo;
- è un organo consultivo dell’Associazione, composto dai Membri del Comitato Direttivo e dai Coordinatori Responsabili delle Strutture Territoriali;
- viene convocato e presieduto dal Presidente dell’Associazione, almeno una volta all’anno.

Art. 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo, nella sua prima riunione, tra uno dei suoi Membri con l’esclusione del Presidente.

Dura in carica un triennio e può essere rieletto. Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformità alle deliberazioni del Comitato Direttivo.

Predisponde i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa.

In caso di dimissioni o di perdurante assenza, il Comitato Direttivo nomina, tra i suoi membri, un nuovo Tesoriere.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori può essere nominato dall'Assemblea ed è costituito da tre membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Collegio dei Revisori nomina al suo interno il Presidente del Collegio in occasione della sua prima riunione.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redige una relazione ai bilanci consuntivi e preventivi che viene resa nota al Comitato Direttivo ed all'Assemblea, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo secondo quanto previsto dal Codice Civile in materia di società.

I revisori sono invitati ad intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo e possono esprimere il loro parere sugli argomenti all'ordine del giorno. La funzione di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri può essere nominato dall'Assemblea ed è costituito da tre membri; dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente del Collegio in occasione della sua prima riunione.

Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie relative al rifiuto di iscrizione o all'esclusione di soci secondo quanto stabilito dal presente statuto, su richiesta degli organi statutari o dei singoli soggetti interessati.

La funzione di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

TITOLO III – Il patrimonio

Art. 18 - Entrate dell'Associazione

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- quote annuali associative
- contributi o elargizioni di soggetti pubblici o privati
- rimborsi delle spese sostenute per prestazioni di assistenza, ricerca, consulenza, seminari, corsi di formazione, editoria e ogni altra attività di servizio a Soci o terzi, anche in misura forfetaria.

Le quote associative annuali sono incedibili e intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, ed una volta versate non sono in alcun caso rimborsabili o rivalutabili.

Sussistendone le condizioni, ogni anno deve essere effettuato un inventario del patrimonio sociale da trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.

Art. 19 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Ogni anno, entro il 30 aprile, il Tesoriere dovrà redigere il conto consuntivo dell'anno ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, che dovranno essere presentati all'assemblea per l'approvazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell'art. 10, dlgs 4 dicembre 1997 n. 460 di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Gli Organi Statutari, definiti nell'Art. 4 , non possono deliberare né effettuare alcuna spesa in assenza della necessaria copertura finanziaria.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea straordinaria dei soci, che nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Ai liquidatori e' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Rinvio al Codice Civile

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rimanda alle norme in materia contenute nel Codice Civile ed alle disposizioni di legge regolanti la materia in oggetto.